

## **STATUTO**

**OSIRIDE SERVIZI CIMITERIALI  
SOCIETA' COOPERATIVA  
SOCIALE        IN SIGLA:  
OSIRIDE S.C. SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CARRARA MS VIALE C. COLOMBO  
11

Numero REA: MS - 123583

Codice fiscale: 01897400998

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 30-06-2010 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

Allegato "A" alla raccolta 7903

**"OSIRIDE SERVIZI CIMITERIALI  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Denominazione e sede)**

È costituita la Cooperativa sociale (di tipo B a norma dell'articolo 1, lettera b, legge 8 novembre 1991 n. 381 - no profit) denominata : "OSIRIDE SERVIZI CIMITERIALI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" siglabile ove consentito "OSIRIDE S.C. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa ha sede legale a Genova.

La Cooperativa sociale, si configura a mutualità prevalente ed in quanto tale, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II  
SCOPO OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta dai principi di mutualità.

La cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Essa inoltre persegue lo scopo di ottenere tramite la gestione dell'impresa l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nei modi e nei termini previsti dalle leggi sulla cooperazione sociale, perseguendo continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori.

A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordinato non occasionale.

Lo scopo mutualistico è infatti perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla società.

La cooperativa si propone altresì:

- l'elevazione professionale dei soci;
- la realizzazione delle più sviluppate forme di assistenza a mutualità;
- una equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi.

La cooperativa potrà operare anche con i terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente compreso il rapporto di associazione (di partecipazione con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale). La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle norme per le società a responsabilità limitata.

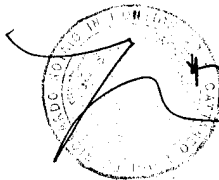
Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata ed in particolare di consentire un più facile accesso al mercato del lavoro nonché continuità di occupazione.

In particolare, la cooperativa, nell'intento di assicurare ai propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nell'ambito delle leggi e dello statuto ha per oggetto la fornitura di servizi, in proprio e per conto di terzi di:

- coordinamento delle attività funerarie e affini delle imprese partecipanti nei settori di attività tipica e la gestione di specifici affari per conto di tutte o alcune per mezzo delle risorse aziendali;
- la fornitura di servizi in genere all'ente pubblico e/o a privati in materia di:
  1. la gestione e manutenzione dei cimiteri e dei servizi cimiteriali;
  2. edilizia cimiteriale in genere (costruzione - ristrutturazione);
  3. operazioni cimiteriali specifiche quali tumulazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, cremazioni e riduzioni in resti;
  4. vigilanza e custodia cimiteriale;
  5. prelievi e recuperi salme;
  6. trasporti funebri, noleggio autotombatori;
  7. assistenza ad operazioni di autopsie;
  8. servizi di portatini e necrofori;
  9. vestizione salme;
  10. edificazione, amministrazione e gestione di camere mortuarie;
  11. saldatura a zinco casse mortuarie;
  12. refrigerazione salme;
  13. raccolta rifiuti cimiteriali ed urbani;
  14. trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali secondo la normativa di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
  15. gestione di impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione, raccolta e trattamento dei rifiuti solidi/liquidi, privati e pubblici;
  16. gestione dei rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie;
  17. creazione, manutenzione, lavorazione di aree verdi, con opere di giardinaggio;
  18. installazione e posa in opera di marmi, graniti ed arte funeraria in genere;
  19. gestione costruzione, installazione, manutenzione, riparazione di impianti elettrici votivi cimiteriali nonché assunzione di concessione dei medesimi;
  20. edificazione, amministrazione e gestione di forni crematori;
  21. approvvigionamento di addobbi floreali per recisi e secchi;



22. commercio all'ingrosso, al minuto e distribuzione di tutti i materiali concernenti all'attività di pompe funebri;
  23. assunzione di qualsiasi lavoro ed attività relativa a pulizie civili, industriali, commerciali, igienico-ambientali;
  24. disinfestazioni, derattizzazioni con esche già preparate;
  25. tinteggiature e decorazioni;
  26. lettura dei contatori di acqua potabile, gas, energia elettrica, consegna a domicilio di bollette, fatture, posta, pacchi, collettame in genere e censimento;
  27. tipografia computerizzata;
  28. tutte le attività previste dal D.P.R. 602/70 e successive modificazioni ed integrazioni,
  29. servizi di gestione di dormitori pubblici e centri di accoglienza in genere su concessione comunale e privata,
  30. riparazioni meccaniche e di carrozzeria di autovetture ed autocarri,
  31. servizi di movimentazione e logistica, quali carico e scarico all'interno dei locali e/o dei mezzi di trasporto, sollevamento e pesi, imballaggio, disimballaggio di colli, collocazione in cassoni di materiali dai piazzali o magazzini o garage o cantine,
  32. pompe funebri ed attività connesse,
  33. magazzinaggio e custodia (conto terzi),
  34. gestione di spacci aziendali,
  35. tutte le attività annesse e connesse a quelle precedentemente elencate.
- La cooperativa in genere si propone di promuovere, organizzare, gestire attività di formazione, finanziate da enti pubblici, comunitari e privati in materia attività cimiteriali;
- fornire ad aziende terzi e/o soci, enti pubblici, privati tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo, amministrativo;
- la cooperativa assume anche lo specifico scopo di partecipare in proprio a procedure di aggiudicazione pubblica di appalti nei settori tipici di attività;
- assistere altre imprese nella formulazione di programmi di attività;
- effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie connesse all'attività commerciale stessa o comunque ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro:
- A) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgano attività analoghe comunque accessorie all'attività sociale;
  - B) costituire, modificare, estinguere diritti reali di qualsiasi natura;
  - C) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
  - D) concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito;
  - E) promuovere o partecipare ad enti, società consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;
  - F) compiere operazioni concernenti mutui, anche con banche ed enti pubblici, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, fideiussioni e cauzioni attive e passive, partecipazione ad appalti, gare, aste;
  - G) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

A tal fine si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

#### **Art. 5 (Requisiti di mutualità)**

E' preciso impegno della Cooperativa sociale di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'articolo 2514 Codice Civile, si impone:

- il divieto di distribuire gli utili in misura superiore a quanto consentito dalle vigenti leggi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti.

#### **Art. 6 (Svolgimento del rapporto mutualistico)**

Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento interno che, predisposto dall'Organo Amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2521 ultimo comma, Codice Civile.

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitativa e quantitativa, di scambio mutualistico.

### **TITOLO III SOCI E QUOTE**

**Art. 7 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

A - soci lavoratori che per attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei seguenti requisiti: preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati,

B - soci svantaggiati così come definiti dalla legge 8 novembre 1991 n. 381,

C - soci disabili come definiti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68,

D - soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/1991,

E - persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali,

F - associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,

in nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio identiche o affini o partecipano a società che in effettiva concorrenza con la cooperativa,

G - elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

**Art. 8 (Categoria speciale dei soci)**

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non potrà in ogni caso superare i cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero rappresentati, in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 15 del presente statuto:

l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione il socio appartenente alla speciale categoria potrà esser escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda esser ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 6 (sei) mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento l'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

#### **Art. 9 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,

- se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) il numero di quote che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 40 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera arbitrale,

- se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 10 (Obblighi dei soci)**



Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali,

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione,

- a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;

- a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Il sovrapprezzo è iscritto nella riserva ordinaria e non è rimborsato ai soci.

#### **Art. 11 (Quote)**

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta/00).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Le quote non sono cedibili a persone, o loro familiari, che esercitano la stessa professione di cui all'oggetto sociale della cooperativa.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 7, con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli arbitri.

#### **Art. 12 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

#### **Art. 13 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può recedere quando:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

- il suo rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio con apposito regolamento;

- cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per quello mutualistico, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

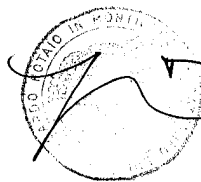
#### **Art. 14 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per partecipazione alla cooperativa;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 Codice Civile;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, comma 1, Codice Civile;
- per aver causato in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto del lavoro, significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- per aver compiuto, nell'esecuzione del rapporto di lavoro, comportamenti od inadempienze tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- per assenza ingiustificata di oltre tre giorni consecutivi o tre volte in un anno prima e/o dopo festivi, festività o ferie;
- per abbandono del proprio posto di lavoro o per comportamento di grande negligenza nell'esecuzione del suo mandato;
- per non osservanza delle norme mediche per malattia;
- per atti di grave insubordinazione o per minacce o vie di fatto verso soci o superiori o che abbia litigi,
- per ingiurie o risse sul luogo di lavoro o in assemblea dei soci;
- per danneggiamenti volontari a beni e/o attrezzature della cooperativa, di soci o di terzi a questa affidate;
- per morosità, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- per svolgimento o tentativo di svolgimento di attività in concorrenza con la società;
- per aver rubato beni, all'interno della cooperativa, a chiunque appartenenti;
- per avere aver presentato documentazione finalizzata all'ammissione a socio mendace e/o contraffatta;
- per aver tenuto comportamenti gravi lesivi della dignità della persona.

Potrà infine essere escluso il socio qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

In conformità all'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e successive modifiche, il legittimo recesso da parte del socio ovvero la delibera di esclusione del socio costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il tipo di rapporto di lavoro in essere.



L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o anticipo con telegramma, seguito da raccomandata A.R.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**Art. 15 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 16.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 2° e 3° comma del Codice Civile nei confronti di ciascuno dei successori.

**Art. 16 (Rimborso delle quote)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle quote.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

**Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice Civile.

Comunque la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

**Art 18 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 16, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento di norma è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Non verrà liquidata la tassa di ammissione a socio e socio lavoratore.

**TITOLO IV**

**SOCI SOVVENTORI**

**Art. 19 (Soci sovventori)**

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa con deliberazione dell'assemblea ordinaria i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'articolo 2522, comma 1, Codice Civile.

**Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 1 (uno).

**Art. 21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea le quote dei soci sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

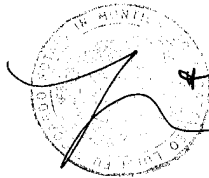
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dai precedenti articoli.

In caso di mancato gradimento il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito oppure provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle quote.

**Art. 22 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori,



- i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibile

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare 1/3 (un terzo) dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Fermo restando il limite di cui all'articolo 4 della legge 59/1992 ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero massimo di 5 (cinque) voti in base al numero delle quote possedute e da determinarsi come segue:

- da 1 a 5 quote n. 1 voto

- da 6 a 10 quote n. 2 voti

- da 11 a 15 quote n. 3 voti

- da 16 a 20 quote n. 4 voti

- oltre 20 azioni possedute n. 5 voti

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 23 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

### **TITOLO V ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 24 (Organi)**

Sono organi della cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Contabile.

#### **Art. 25 (Convocazione)**

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364,

comma 2, Codice Civile, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

**Art. 26 (Competenze dell'assemblea)**

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea inoltre:

- delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente articolo 20, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero, ed il revisore contabile, determinandone altresì i compensi,
- determina l'eventuale (se previsto) sovrapprezzo a carico dei nuovi soci;
- delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti ai suoi esami dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima,
- delibera sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che, tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti giorni) dalla data della richiesta.

**Art. 27 (Intervento e voto)**

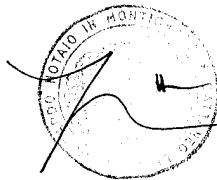
Ai sensi dell'articolo 2538 Codice Civile, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'articolo 2479 bis, secondo comma, Codice Civile, fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare, i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i



Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 32 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dallo stesso Consiglio di Amministrazione che rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 33 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori.

Gli amministratori oltre ad avere diritto di un compenso hanno altresì diritto al rimborso spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Il compenso può anche essere assegnato in misura fissa.

L'assemblea inoltre determina un'indennità per la cessazione della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il relativo fondo di quiescenza

**Art. 34 (Poteri dell'Organo Amministrativo)**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

All'Organo di Amministrazione spetta anche il potere di deliberare in merito alla eventuale adesione della cooperativa ad un consorzio di cooperative.

Spetta inoltre :

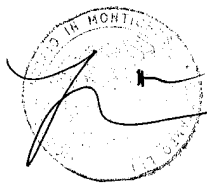
- l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea ;
- redigere i bilanci preventivi e consuntivi ;
- compilare i Regolamenti Interni

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

**Art. 35 (Presidente)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la



società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e amministrativa ed in qualunque gradi di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari, determinandone poteri e compensi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Nel caso in cui la cooperativa aderisca ad un consorzio, il Consiglio di Amministrazione sceglierà tra i suoi membri uno o più delegati a partecipare alle assemblee del consorzio stesso, attribuendo loro tutti i poteri e facoltà all'uopo necessari.

#### IL CONTROLLO CONTABILE

##### Art. 36 (Controllo contabile)

Il controllo contabile - laddove non sia obbligatoria per legge ai sensi dell'articolo 2543 Codice Civile la nomina del Collegio Sindacale - è esercitato da un Revisore Contabile, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, Codice Civile, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le funzioni del revisore contabile sono quelle previste dall'articolo 2409 ter Codice Civile.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2409 quater, 2409 quinquies e 2409 sexies Codice Civile.

#### TITOLO VII BILANCIO E RISTORNI

##### Art. 37 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) la partecipazione detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 38 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

##### Art. 38 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180

(centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione, o in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente,
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'articolo 11 legge 59/1992,
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 legge 59/1992;
- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziari nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 39 (Ristorni)**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso come previsto da apposito regolamento o tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

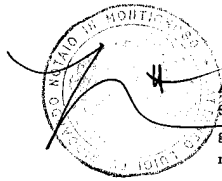
- i giorni lavorati ovvero retribuiti nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella cooperativa;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

#### **TITOLO VIII CONTROVERSIE**

##### **Art. 40 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lg. 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto



diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da amministratori, liquidatori .

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **Art. 41 (Arbitri e procedimento)**

Gli arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00),
- tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 e seguenti Codice di Procedura Civile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dalla Concooperative entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1 del D.lg. n. 5/20003.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.lg. n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che esse proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, D.lg. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

#### **Art. 42 (Esecuzione della decisione)**

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO IX**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 43 (Nomina liquidatori)**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 44 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, senza rivalutazione
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 dalla legge 31 gennaio 1992 n. 39.

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 45 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 47 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/1991

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

Visto per inserzione  
Montignoso, li 18 giugno 2009  
In originale firmato:  
De Luca Gianluca  
Salvatore Pepe  
Misuraca Massimo  
Giuseppina Menniti  
Maura Scanavino  
Luigi Cattaneo notaio (i.s.)

Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme ed al suo allegato nei miei rogiti, si rilascia ad uso

**CONSENTITO DALLA LEGGE**

Montignoso, ~~18~~ 3 MAR. 2010

